

Azione specifica LEADER "Progetti di rigenerazione delle Comunità"

(cooperazione fra attori locali per sostenere servizi al cittadino)

1. Descrizione del tipo di intervento

L'Azione specifica Leader "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" contribuisce al perseguimento della Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" nell'ambito della Focus Area 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

L'Azione nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica attuale, al fine di sostenere l'economia rurale cercando di limitare gli effetti conseguenti le azioni intraprese per la gestione dell'emergenza Covid-19, fornendo in tal modo una risposta ai seguenti fabbisogni:

- F1: Sostenere servizi collettivi e favorire processi cooperativi pubblico-privato a livello locale;
- F2: Sostenere lo sviluppo di servizi-ecosistemici, iniziative di economia circolare e bio-economia;
- F3: Sostenere quei settori fortemente colpiti dalle scelte effettuate per il contenimento della pandemia;
- F4: Mantenere la qualità della vita e i servizi nelle aree rurali favorendo la creazione di servizi per la popolazione, iniziative in ambito sociale, socio-culturale e produttivo adeguate per far fronte alle criticità già presenti e amplificate dall'emergenza epidemiologica;

L'Azione sostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare economie di scala e servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.

Lo scopo generale dell'Azione specifica "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" (PdC) è la produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili, relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all'istruzione e alla formazione professionale, dall'assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura dell'ambiente.

I PdC quindi contribuiscono significativamente alla realizzazione di attività e creazione di servizi che abbiano una ricaduta collettiva per contrastare i processi degenerativi dell'assetto socioeconomico locale causati dai cambiamenti socio-economici a seguito dell'emergenza sanitaria.

I Progetti di Comunità attivabili sono riferibili ai seguenti tematismi:

- Comunità del cibo – Filiere del cibo e sistemi alimentari
- Comunità dell'identità e della memoria – Culture, tradizioni e contaminazioni;
- Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale;
- Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento;
- Comunità di rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici e privati;
- Comunità digitali - Innovazione digitale e servizi smart;
- Comunità verdi -Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio-economia.

La Strategia di Sviluppo Locale del GAL sostiene l'approccio dei "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" (PdC) combinando due diverse modalità volte a:

- A - accompagnare l'elaborazione e attuazione di PdC proposti da partenariati privati o pubblico - privati;
- B - realizzare le attività previste nei PdC da parte dei beneficiari componenti il partenariato locale proponente.

2. Modalità di attuazione

L'Azione è comprensiva di due sotto-azioni:

- sottoazione A - a regia diretta GAL;
- sottoazione B a bando GAL.

Queste due sotto-azioni, pur riguardando operazioni con una propria autonomia sono organiche e funzionali, concorrono insieme alla realizzazione di risultati comuni e integrati.

La **sottoazione A** è finalizzata ad accompagnare gli attori locali nella attivazione di partenariati privati o pubblico privati, nella elaborazione e nella realizzazione del PdC. La sotto-azione è realizzata a regia diretta GAL. La sotto-azione A si compone quindi dei seguenti interventi:

- Intervento A1: attività di accompagnamento degli attori locali nella attivazione dei partenariati e nella elaborazione del PdC.
- Intervento A2: attività di accompagnamento del partenariato locale nella realizzazione del PdC.

La **sottoazione B** sostiene la realizzazione degli interventi pianificati nei PdC afferenti i tematismi indicati nel paragrafo 1.

I PdC saranno selezionati attraverso bando pubblico, articolato in due fasi:

FASE 1 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE – La prima fase vedrà la presentazione delle candidature e relative idee progetto da parte di partenariati privati o pubblico/privati. Un' apposita Commissione valuterà le domande pervenute.

FASE 2 – SELEZIONE PROGETTI DI COMUNITA' – La seconda fase vede la trasformazione delle idee progetto dei partenariati ammessi e potenzialmente finanziabili in Progetti di Comunità ben definiti che saranno nuovamente valutati dalla medesima Commissione al fine della redazione della graduatoria finale e della individuazione dei Progetti di Comunità definitivamente ammessi e finanziati.

3. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

E' possibile applicare opzioni di costi semplificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 67.

Ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 63 del Reg. UE n. 1305/2013 è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno previa presentazione di idonea garanzia.

4. Collegamenti con altre normative

La presente Azione specifica è coerente e si inserisce nell'ambito degli obiettivi previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea COM(2019) 640 fino al dell'11/12/2019 relativa al "Green Deal per l'Unione europea"

Inoltre la presente Azione specifica è collegata e integrata con le seguenti normative nazionali:

- La Strategia Nazionale Aree Interne, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi della SNAI:

- aumento del benessere della popolazione locale;
- aumento della domanda locale di lavoro e dell'occupazione;
- aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale;
- riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione;
- rafforzamento dei fattori di sviluppo locale.

per i territori eligibili come da DGR n. 32 del 20 gennaio 2014, le 5 candidature pervenute in risposta al bando approvato con decreto dirigenziale n. 2203 del 30 maggio 2014 e successiva graduatoria approvata con DGR n. 314 del 23 marzo 2015 (vedi allegato A);

- Legge Regione Toscana 14 novembre 2019, n. 67 e bando "Cooperative di Comunità" e emanato con Decreto n. 21486 del 24 dicembre 2019, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale della n. 1556 del 9 dicembre 2019;
- D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore".
- Reg. (UE) n 1407/2013 relativo agli "aiuti de minimis".

5. Beneficiari

I beneficiari per tipo di sottoazione sono:

- Sottoazione A - GAL
- Sottoazione B - Partenariati privati o pubblico-privati che individuano un capofila come previsto dal Reg. UE 1303/2013 art. 63 paragrafo 1 e 2, Possono accedere alla sotto-azione B solo i partenariati che hanno precedentemente usufruito dell'azione di accompagnamento di cui alla sottoazione A1 operata dal GAL.

3. Spese ammissibili

In particolare per la Sottoazione A – Regia GAL sono previste le seguenti tipologie di spesa:

Intervento A1:

- studi di fattibilità e ricerche;
- acquisizione di consulenze specifiche;
- attività inerenti la comunicazione e l'informazione (incluse la comunicazione e l'animazione digitale);
- azioni di sensibilizzazione e informazione del territorio ed altre attività inerenti;
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e di animazione (dipendenti e collaboratori del GAL);
- servizi di supporto tecnico ai partecipanti dei PdC;

Intervento A2:

- acquisizione di consulenze specifiche;
- attività inerenti la comunicazione e l'informazione (incluse la comunicazione e l'animazione digitale);

- azioni di sensibilizzazione e informazione del territorio ed altre attività inerenti;
- attività di coordinamento e affiancamento delle Comunità di Progetto (dipendenti e collaboratori del GAL);
- servizi di supporto tecnico ai partecipanti dei PdC
- micro-interventi infrastrutturali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività dell'intervento compresi arredi e dotazioni tecnologiche.

Il totale dei costi relativi alla struttura del GAL (personale e altri costi gestionali non riconducibili alla Misura 19.4) non può superare il 90% del totale delle spese ammissibili per la sottoazione A.

Per la Sottoazione B le spese connesse all'attuazione di operazioni, per risultare ammissibili, devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata;
- direttamente correlate alle operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese.

I costi semplificati sono considerati spese ammissibili secondo gli Artt. 67 e 77 par. 4. del Reg (UE) 1303/2013.

In particolare per la Sottoazione B il GAL, in quanto autorità competente per la selezione delle operazioni, potrà, per PdC inferiori ai 100.000 euro di sostegno pubblico, definire costi semplificati della singola operazione in base al progetto di bilancio dell'operazione stessa purché lo faccia ex ante, cioè prima dell'approvazione del progetto stesso come previsto dall'art. 67 par. 5 lett. a) bis del Regolamento UE 1303/2013.

Per le candidature dei progetti di Comunità presentate dal partenariato promotore le tipologie di investimento ammissibili sono quelle previste dal Reg. (UE) 1305/2013 dai seguenti articoli:

- Art. 15 par. 1 comma a);
- Art 16 par 2;
- Art. 17 par. 1 commi a), b), c), d);
- Art. 19 par. 1 commi a) lettera ii) e iii), b), e comma b);
- Art. 20 par. 1 commi a), b), c), d), e), f), g);
- Art. 21 par 1 comma d) e e), come specificato dall'Art. 25 par. 1, 2 e dall'Art. 26 par. 1 e 2;
- Art 25 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d)
- Articolo 26 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e),
- Art. 35 par. 2 e 5

Non sono ammissibili i costi previsti all'art. 69, par. 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e quelli previsti al par. 4 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020" approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 e s.m.i.

Per entrambe le sottoazioni A e B:

- sono ammissibili, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n.1303/2013, i costi indiretti calcolati in misura forfettaria entro il limite del 15% del totale dei costi diretti ammissibili per il personale impiegato nell'ambito del progetto.
- le spese ammissibili decorrono a partire dalla data di approvazione da parte della Commissione Europea della versione 9.1 del PSR (Decisione della Commissione europea C(2020) 7251 final del 16 ottobre 2020)

4. Condizioni di ammissibilità

a) Per la sottoazione A:

Può essere presentata unicamente dal GAL;

b) il partenariato che si candida per l'accesso al processo di accompagnamento del GAL deve essere composto da non meno di 2 partner diretti di cui uno deve essere un soggetto privato.

c) Per la sottoazione B:

- Aver usufruito dell'attività di accompagnamento operata dal GAL di cui all'intervento a regia diretta A1;
- Il partenariato che presenta il PdC deve essere composto da non meno di 5 partner, di cui 2 diretti e

di questi ultimi uno deve essere un soggetto privato, fra i seguenti:

- Enti pubblici;
- Imprese agricole e forestali;
- Imprese del settore commercio, turismo, artigianato;
- Cooperative di comunità¹, Enti del Terzo Settore²
- Altri soggetti privati (con esclusione delle persone fisiche) diversi dalle imprese

Un'impresa può partecipare ad un solo PdC in qualità di partecipante diretto.

Un partecipante diretto può essere capofila di un solo PdC. Un partner non può essere capofila di più di un PdC;

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 8 della SISL "Demarcazione, complementarità, sinergia con altri strumenti programmatici".

5. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'individuazione dei partenariati oggetto dell'intervento A1 avverrà attraverso criteri di selezione che saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Livello di partecipazione dei potenziali portatori di conoscenze e interessi;
- Numero di adesioni al partenariato promotore in rapporto alla comunità interessata;
- Coerenza del partenariato e dell'idea progettuale con il tematismo individuato;

Commento [Ambra Cia1]: La specifica sulle 2 fasi introdotte è stata riportata al paragrafo 2 "modalità di attuazione"

La selezione dei "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" da ammettere alla sottoazione B avverrà attraverso criteri di selezione che saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Composizione e rappresentatività del partenariato proponente del Progetto di Comunità;
- Significativa e reale adesione/sostegno al PdC anche di cittadini e altri soggetti non beneficiari del contributo oggetto della richiesta di aiuto;
- Requisiti di contenuto e qualità del PdC presentato;
- Qualità del processo partecipativo attivato;
- Rilevanza sociale delle iniziative previste dal progetto;
- L'avvio di start-up e imprese innovative costituite nel periodo intercorso tra l'approvazione della versione 9.1 del PSR Toscana (16 ottobre 2020) e il momento di presentazione del PdC per l'accesso alla sottoazione B.

N.B. La data di costituzione coincide:

a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di domande presentate da persone fisiche per data di costituzione si intende anche la data di comunicazione unica alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) per le società con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c) per i liberi professionisti con la data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate

- Localizzazione dell'investimento: il principio premia gli investimenti che ricadono su territori che, nella graduatoria di cui all'art. 80 della LR 68/2011 e s.m.i., hanno un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale;
- Integrazione con altri progetti relativi ad altri programmi strategici per il territorio di riferimento;
- Effetti positivi del progetto in termini di mitigazione/adattamento riguardo ai cambiamenti climatici;

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi in fase di attuazione) saranno escluse dall'aiuto.

6. Importi e aliquote di sostegno applicabili.

Il sostegno per gli interventi previsti dal PdC è concesso in forma di contributo in conto capitale sul costo totale ammissibile, secondo le seguenti aliquote di sostegno:

- Fino al 100% del costo totale ammissibile per Enti Pubblici;
- Fino al 100% del costo totale ammissibile per gli interventi di soggetti privati (con esclusione delle persone fisiche) non attinenti attività di impresa, quali ad es. Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato (ai sensi del codice del terzo settore), Fondazioni, altre Associazioni;
- Fino al 90% del costo totale ammissibile per gli interventi di cooperative di comunità e cooperative sociali;
- Fino al 50% del costo totale ammissibile per le imprese (ad esclusione delle microimprese) del settore

¹ Così come previste dall'articolo 11 bis della L. R. n. 73/2005 e s.m.i.

² Così come previsti dall'art. 4 del D. Lgs. del 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.

turismo, artigianato e commercio con previsione di una maggiorazione del 10% per progetti ricadenti in comuni con indice di disagio superiore alla media regionale (art. 80 della LR 68/2011 e s.m.i.);

- Fino al 70% del costo totale ammissibile per le microimprese del settore del turismo, artigianato e commercio;
- Per le imprese agricole e forestali è prevista l'aliquota di sostegno del 40% del costo totale ammissibile, con possibilità di applicare le maggiorazioni e le diverse aliquote di sostegno previste dagli art. 17 par.3 e par. 4, art. 18 par. 5, Art. 23 par. 3, Art. 26 par. 4 del Reg (UE) 1305/2013 (Allegato II) e dalla Parte II, Capitolo 1 degli "Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti".

Per quanto concerne unicamente gli interventi disciplinati dai seguenti articoli del Reg. (UE) 1305/2013 le aliquote di contributo di sostegno e/o gli importi massimi sono:

- Art 15 paragrafo 1 comma a) fino ad un importo massimo di € 1.500,00;
- Art. 16 par 2 fino al 70% del costo totale ammissibile;
- Art 35 par. 2 e 5 fino al 90% del costo totale ammissibile

Gli aiuti per le imprese non agricole, per gli aiuti a sostegno degli interventi ammissibili dall' art. 35 comma 1 par a), e comma 2, Art 19 par 1 comma a) lettera ii) e comma b), - Art. 21 par 1 comma d) ed e), come specificato dall'Art. 25 par. 1, 2 e dall'Art. 26 par. 1 e 2, del Reg. (UE) 1305/2013, sono concessi nel rispetto del regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n 1407/2013.

Importi massimi di contributo applicabili per singola sotto azione:

- Sottoazione A – Massimo il 15% dell'importo complessivo delle risorse previste dall'avviso/bando pubblico per la selezione dei partenariati e dei PdC.
- Sottoazione B – Massimo 300.000,00 Euro per Progetto di Comunità

Nel bando/avviso di selezione pubblicato dal GAL potrà essere previsto un minimale di investimento per la sottoazione B.

Commento [FL159782]: Ricontrollare: cos'è il comma a) dell'art 15 ?

Commento [stefano s3]: Integrato con il comma di riferimento

Commento [FL159784]: Cos'è il par a) dell'art. 35 ? Si consiglia di ricontrollare l'esattezza delle menzioni dell'intero paragrafo 6

7. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Secondo le indicazioni segnalate nelle linee guida "Verificabilità e controllabilità delle misure: valutazione dei rischi e degli errori", nell'attuazione della presente Azione specifica LEADER emergono i seguenti rischi:

- R4 - Appalti pubblici.
Tale rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori
- R7 - Selezione dei beneficiari
Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.
- R8 - Sistemi informatici
Rischi in merito a tale punto sono collegati alla carenza di informazioni disponibili sulla piattaforma on-line dell'Organismo Pagatore per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento.
- R9 - Le domande di pagamento
 - Difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato, agli imprevisti.
 - Disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo

8. Misure di attenuazione

- R1 : Procedure di gara per i beneficiari privati.
Le azioni di mitigazione utilizzate riguardano l'adozione di una procedura di selezione basata su:
 - confronto tra almeno 3 preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati;
 - presentazione di computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento, nel caso di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.).
- R2 : Ragionevolezza dei costi
Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:
 - ai prezziari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.);
 - all'acquisizione di almeno 3 offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati.

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli
 Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.
 Presenza di sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento sui vari fondi unionali. La verifica sul doppio finanziamento è assicurata attraverso la consultazione delle informazioni presenti in tali sistemi.
 Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.
 Attività di supervisione delle fasi istruttorie svolta da soggetti diversi dagli istruttori.
- R4 - Appalti pubblici
 Si prevede che in fase di rendicontazione dei lavori sia presentata e verificata la documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia.
- R7 - Selezione dei beneficiari
 Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria e evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.
- R8 - Sistemi informatici
 Per mitigare i rischi evidenziati si ricorre ai manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguardano le modalità e le tipologie di controlli da effettuare. Utilizzazione nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Inserimento nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie di avvisi in merito a probabili errori di compilazione. Partecipazione degli istruttori ad attività formative finalizzate a far conoscere e a facilitare l'utilizzo degli strumenti sopra descritti. Inoltre è istituito presso l'Autorità di gestione un Gruppo di coordinamento che coinvolge i rappresentanti di tutti i soggetti addetti alla gestione del procedimento e affronta tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR.
- R9 - Le domande di pagamento
 E' prevista la predisposizione di:
 - procedure uniformi per la gestione le varianti in corso d'opera;
 - manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;
 - moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

9. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla presente Azione specifica LEADER viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. n. (UE) 809/2014 di esecuzione del Reg. (EU) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (EU) n. 1306/2013

Allegato A – Aree Interne (SNAI Regione Toscana)

REGIONE TOSCANA

Strategia nazionale Aree interne
Zonizzazione cardifature



Legenda

- Area I (Cardifature < 1000)
- Area II (Cardifature 1000 - 2000)
- Area III (Cardifature 2000 - 3000)
- Area IV (Cardifature 3000 - 4000)
- Area V (Cardifature 4000 - 5000)
- Area VI (Cardifature > 5000)